

La mancata compilazione per i giudici della Cassazione non è mera irregolarità formale

DS6901

DS6901

Rw, omissione pericolosa

Necessario il monitoraggio della capacità contributiva

DI MATTEO RIZZI

L'omissione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi costituisce una violazione sostanziale, legata alla necessità di garantire il monitoraggio della capacità contributiva. L'omessa compilazione del quadro RW prevista dall'articolo 4, comma 2, del dl n. 167/1990 non può essere classificata come mera irregolarità formale. Anche in assenza di un danno diretto per l'Erario, infatti, il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio compromette la capacità dello stato di tracciare flussi finanziari potenzialmente rilevanti ai fini tributari.

Con la sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la funzione primaria dell'obbligo dichiarativo nel monitoraggio fiscale e respingendo le argomentazioni di non proporzionalità delle sanzioni avanzate dal contribuente.

Il caso nasce da una segnalazione dell'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali. Dalle verifiche è emerso che il contribuente, nelle annualità 2005-2008, aveva effettuato trasferimenti di capitali verso l'estero senza dichiararli nel quadro RW. A seguito della mancata giustificazione per le movimentazioni rilevate, l'Agenzia delle entrate ha irrogato sanzioni nella misura minima del 5% degli importi non dichiarati, per un totale di circa 55.000 euro.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza del 2016, aveva annullato le sanzioni ritenendole non proporzionate e qualificandole come violazioni meramente formali, poiché non avevano causato danni diretti all'Erario. L'Agenzia delle entrate ha quindi pre-

sentato ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, affermando che l'obbligo di dichiarazione risponde a una finalità di monitoraggio essenziale per accertare la capacità contributiva. "La violazione consistente nell'omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero [...] risponde all'esclusiva finalità di assicurare, tramite l'obbligo di dichiarazione, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacità contributiva", scrive la Corte nella sentenza. "Nel caso in esame, quindi, la CTR senza cogliere la ratio della norma nell'univoca accezione precisata da questa Corte, ha erroneamente negato la rilevanza a fini sanzionatori della omessa presentazione del quadro RW in ragione del ravvisato, ma insussistente, carattere formale della violazione in quanto non recante danno all'Erario".

La Cassazione ha inoltre chiarito che non è stato violato il principio di proporzionalità, richiamato dal contribuente in riferimento alla giurisprudenza comunitaria. Richiamando la causa C-788/19 della Corte di Giustizia dell'Ue, la Corte ha osservato che il regime italiano non presenta i caratteri sproporzionati della normativa spagnola censurata, che prevedeva sanzioni fino al 150% del valore non dichiarato.

Al contrario, il regime italiano, disciplinato dall'art. 5, comma 5, del dl n. 167/1990, prevede una sanzione dal 5 al 25% degli importi non dichiarati, sanzione che, nel caso in specie, è stata applicata nella misura minima. Come specificato, «i caratteri del regime spagnolo, censurato dalla Corte di Giustizia per sproporzionalità, non sono ravvisabili nella disciplina italiana, che prevede misure proporzionate e circoscritte». — © Riproduzione riservata —

